



PARCO
NATURALE REGIONALE
dei MONTI SIMBRUINI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E
L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE
"PORTA DEL PARCO"
SITA IN SUBIACO**

IN VIGORE DAL 01.12.2017



Approvato con Deliberazione n. 76 del 29.11.2017
e modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 07 del 10.04.2018

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it





PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione temporanea della Struttura polifunzionale denominata "Porta del Parco", ubicata in Corso Cesare Battisti, 71 nel Comune di Subiaco (di seguito Struttura), da utilizzarsi per lo svolgimento di attività culturali e sociali, compatibilmente con la destinazione dell'immobile, individuando i criteri e le modalità per la concessione in uso della Struttura al fine di consentirne la fruizione ad un'ampia pluralità di utenze e disciplinandone l'utilizzo.
2. L'Ente Parco si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo della Struttura per lo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 2 - Finalità della struttura

1. La Struttura ha la funzione di promuovere iniziative aggregative, culturali, ricreative e d'informazione.
2. La Struttura è normalmente utilizzata nel corso dell'anno per iniziative di diversa natura, alcune con distribuzione di alimenti e bevande, altre con caratteristiche espositive, di premiazioni, intrattenimento e simili, organizzate da scuole, associazioni e enti diversi.

TITOLO II - CONCESSIONE TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Art. 3 - Concessione dell'utilizzo della Struttura

1. L'Ente Parco concede l'utilizzo temporaneo degli spazi della Struttura di cui all'articolo 1, inclusa la cucina, secondo le seguenti tariffe, che potranno annualmente essere aggiornate con apposito atto deliberativo:

Giornata	Fine settimana	Settimana
€ 60,00	€ 120,00	€ 350,00

2. Nel caso di eventi con finalità di lucro gli importi previsti al precedente comma saranno raddoppiati.
3. Entro 5 giorni prima della data prevista per l'utilizzo e comunque prima del ritiro delle chiavi, il soggetto concessionario è tenuto a provvedere al versamento della quota relativa all'utilizzo della Struttura a mezzo di versamento su conto corrente postale n° 34499590, intestato al Parco dei Monti Simbruini - Servizio Tesoreria. La ricevuta del pagamento dovrà essere esibita al momento del ritiro delle chiavi della Struttura.
4. L'utilizzo della Struttura può comunque essere concesso a titolo gratuito per manifestazioni di beneficenza o per manifestazioni ritenute di interesse per l'Ente Parco. L'utilizzo gratuito è altresì riconosciuto al Comune di Subiaco, proprietario dell'immobile, e agli altri Comuni del Parco.
5. In caso di attività e finalità ritenute particolarmente importanti e meritevoli di sostegno potrà essere

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

concesso l'abbattimento del 50% delle tariffe vigenti.

6. Per l'utilizzo della cucina e dei relativi arredi e attrezzature i soggetti concessionari dovranno versare la somma "una tantum" di € 250,00, importo raddoppiato in caso di eventi aventi finalità di lucro.

Art. 4 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere l'uso della Struttura gli Enti, gli Istituti scolastici, le imprese, le cooperative, le Associazioni e i singoli cittadini residenti nel territorio del Parco.
2. L'utilizzo da parte di terzi non residenti e/o non aventi sede nel territorio del Parco e/o non operanti in ambito locale è consentito a discrezione dell'Ente Parco.

TITOLO III - MODALITÀ DI CONCESSIONE TEMPORANEA

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. La richiesta di concessione temporanea, sottoscritta dal legale rappresentante, dal responsabile ovvero dal singolo interessato, deve essere indirizzata all'Ente Parco, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (Allegato A), e presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo
2. La richiesta non impegna in alcun caso l'Ente.
3. Per particolari casi di urgenza, opportunamente motivati, per i quali non è possibile rispettare il termine di cui sopra, la richiesta può essere accolta se la Struttura non risulti già occupata.
4. L'Ente Parco, verificati la completezza dell'istanza presentata, la compatibilità dell'attività che si intende realizzare con la Struttura e con le norme del presente Regolamento, il rispetto delle priorità stabilite dal presente Regolamento, la disponibilità della Struttura stessa, dispone la concessione o il diniego dell'utilizzo della Struttura, dandone riposta al richiedente entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
5. Il provvedimento di concessione emanato dal Presidente (Allegato B), conterrà le determinazioni relative al corrispettivo da versare e le eventuali prescrizioni particolari che l'Ente riterrà opportune al di fuori delle presenti disposizioni.
6. La data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente costituisce criterio di priorità nel caso di più richieste per date concomitanti.
7. Non potrà essere concesso l'uso della Struttura a coloro i quali, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo, ivi compresi i risarcimenti dei danni eventualmente verificatisi.
8. Per garantire la pluralità di accesso non sono consentite concessioni per periodi superiori a sette gg. consecutivi, salvo casi eccezionali autorizzati dall'Ente Parco.
9. Non sono ammesse richieste che coinvolgano più anni, né quelle che prevedano l'assegnazione per periodi "fissi" istituzionalizzati nella programmazione dei richiedenti.

Art. 6 - Priorità

1. È in ogni caso garantita la seguente priorità: iniziative proposte dall'Ente Parco, iniziative dei Comuni del Parco, iniziative degli Istituti scolastici, iniziative delle singole associazioni e/o gruppi locali, iniziative delle associazioni esterne senza scopo di lucro.

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Art. 7 - Autorizzazioni di legge

1. Sono a carico di ogni richiedente le richieste agli Enti competenti di ogni autorizzazione necessaria, come previste dalle vigenti norme in relazione alla tipologia della attività svolta.

Art. 8 - Ritiro delle chiavi

1. Per l'apertura dei locali della Struttura si provvederà tramite personale dell'Ente o consegna delle chiavi al richiedente, che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

TITOLO IV - UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Art. 9 - Disposizioni per l'utilizzo della Struttura

1. Il richiedente deve utilizzare la Struttura direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.

2. È vietato l'uso d'impianti e attrezzature annessi o in disponibilità presso la Struttura, salvo quelli espressamente richiesti e autorizzati. Resta inteso che la vigilanza degli impianti e delle attrezzature autorizzati è a carico dell'utilizzatore. Inconvenienti o difetti dovranno essere segnalati prima dell'uso; l'assenza di segnalazioni in tal senso presupporrà l'idoneità degli impianti.

3. Nell'utilizzo devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili; b) segnalare immediatamente all'Ente Parco eventuali danni riscontrati o provocati; c) rispettare gli orari concordati; d) in caso di manifestazioni aperte al pubblico, rispettare le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e di S.I.A.E. e) fatta salva specifica autorizzazione, le manifestazioni ricreative non possono protrarsi oltre le ore 24.00, sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito della Struttura in concessione possono essere installati cartelloni, striscioni e/o mezzi pubblicitari, nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione dell'Ente Parco.

5. L'Ente Parco si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento sopralluoghi per accertare il corretto utilizzo di quanto concesso in utilizzo.

6. Nel caso in cui il richiedente debba svolgere una manifestazione particolare che necessiti di un aumento di potenza di energia elettrica, dovrà provvedere a sue spese alla stipula diretta con il gestore (ENEL o altro) di un contratto per la fornitura temporanea di energia.

7. L'utilizzatore avrà a proprio carico la differenziazione e lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotte durante il periodo di utilizzo concesso, nonché la pulizia completa e accurata delle aree; la mancata osservanza di tali adempimenti prevede la riscossione dell'importo cauzionale versato dal concessionario.

Articolo 10 - Orari di utilizzo

1. Si intendono qui integralmente richiamati tutti gli articoli del Codice civile relativi alla quiete e riposo delle persone. Le attività all'interno della Struttura dovranno, quindi, essere svolte nel rispetto dei limiti di capienza, orario, rumore, vibrazioni e lumens stabiliti dalla normativa vigente.

2. Ulteriori restrizioni o deroghe al presente articolo potranno essere decise insindacabilmente dall'Ente

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Parco, senza nulla dover riconoscere agli utilizzatori.

Art. 11 - Rispetto della Struttura

1. Il concessionario è obbligato a osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione della Struttura e delle eventuali attrezzature, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alla Struttura stessa e ai suoi accessori e pertinenze. Il concessionario è altresì obbligato a mantenere l'immobile e le relative pertinenze nello stato di efficienza in cui l'ha ricevuto. Compete all'utilizzatore la pulizia ordinaria dei locali, degli spazi e delle attrezzature concesse in uso nel periodo di utilizzo
2. L'Ente Parco non risponderà in alcun modo degli oggetti di proprietà personale e dei valori che vengono lasciati presso l'immobile.

Art. 12 - Obblighi e divieti del concessionario

1. Il concessionario deve garantire la pulizia dei locali, la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza della Struttura durante lo svolgimento delle attività. Egli deve inoltre controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni sia compatibile con la Struttura e le eventuali disposizioni normative e regolamentari vigenti. Al concessionario è altresì fatto obbligo di riconsegnare la Struttura nelle condizioni, anche igieniche, in cui l'aveva ricevuta in consegna.
2. Al concessionario è vietato effettuare qualsiasi modifica senza preventiva autorizzazione dell'Ente Parco e consegnare le chiavi della Struttura ad altri o duplicarle.

Art. 13 - Installazione attrezzature

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, il concessionario deve chiedere espressa autorizzazione all'Ente Parco e provvedere a proprie cure e spese alla loro acquisizione, sistemazione, montaggio/smontaggio e rimozione.
2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le stesse devono svolgersi con le necessarie precauzioni per evitare danni alla struttura; danni che sono in ogni caso posti a esclusivo carico del concessionario.

TITOLO V - RESPONSABILITÀ

Art. 14 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati alla Struttura e a eventuali arredi, attrezzature e impianti ivi presenti, nei periodi di durata della concessione. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Ente Parco per effetto della concessione.
2. Lo stesso concessionario è inoltre responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali per i quali ha ottenuto la concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Parco, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.
3. L'Ente Parco non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le relative responsabilità.
4. Il concessionario, nel fruire dell'immobile, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali.

5. Tutti i danni causati direttamente e indirettamente alla Struttura e alle relative attrezzature e impianti durante la concessione d'uso, devono essere risarciti all'Ente Parco da parte del concessionario, il quale sarà tenuto a versare le spese necessarie per il ripristino entro 15 giorni dal verificarsi del danno.

6. L'Ente Parco provvede alla verifica delle responsabilità, all'eventuale contestazione degli addebiti al responsabile e al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

7. L'Ente potrà richiedere che i concessionari stipulino idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e, in tal caso, il Parco dovrà obbligatoriamente rivestire la figura di terzo.

8. I concessionari, la cui responsabilità sia accertata, che non provvedano al risarcimento dei danni causati alla Struttura e alle relative pertinenze e attrezzature nonché a terzi, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente da qualunque diritto di utilizzo della Struttura.

9. Quanto previsto dal presente articolo non costituisce pregiudizio di eventuali azioni legali, qualora se ne ravvisino gli estremi

Art. 15 - Divieto di mutamento di destinazione e di sub-concessione

1. È assolutamente vietato modificare la destinazione d'uso o sub-assegnare o far gestire a terzi il bene oggetto della concessione senza esplicita autorizzazione dell'Ente Parco, pena la decadenza della concessione.

Art. 16 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Ente Parco in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal concessionario; il concessionario è sempre tenuto a restituire il bene nello stato della sua originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 17 - Sospensione dell'utilizzo e revoca della concessione

1. L'Ente Parco può sospendere temporaneamente o modificare la concessione, in ogni momento, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione; in tal caso il concessionario non corrisponderà all'Ente Parco il compenso stabilito per il periodo non goduto.

2. L'Ente Parco può disporre la revoca della concessione laddove intervengano motivate ragioni di pubblico interesse, che impongono la risoluzione del rapporto per una diversa e migliore modalità di gestione del bene.

Art. 18 - Decadenza della concessione

1. La mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni del presente regolamento, in particolare quanto previsto al Titolo IV, comporta in ogni caso la decadenza dalla concessione.

2. Costituiscono comunque motivo di decadenza: la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli stessi; l'utilizzo anche solo temporaneo del bene per finalità diverse da quelle previste nell'atto di assegnazione, in assenza di autorizzazione dell'Ente

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE dei MONTI SIMBRUINI

Parco; la violazione del divieto di subconcessione.

3. La pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione degli inadempimenti che è comunicata al concessionario per mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo di notifica.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 19 - Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni

1. La gestione delle richieste di utilizzo degli immobili è affidata al Dirigente dell'Area Promozione e Comunicazione dell'Ente Parco, che cura l'istruttoria e provvede alla verifica dei pagamenti e delle documentazioni richieste nel presente regolamento, nonché alla tenuta di apposito calendario. Il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del Presidente dell'Ente Parco.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra l'Ente Parco e l'utilizzatore sarà competente il Foro di Tivoli.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto nel presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Codice Civile, oltre che quelle legislative e regolamentari vigenti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopraordinata.

3. Copia del presente Regolamento sarà disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente Parco e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualunque momento.



Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21
fax +39.0774.827183
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO